



## ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

P.zza G.Matteotti,4 – 54033 CARRARA

Cod. Fisc. 82001490455

telefono: 0585/70373 – fax: 0585/70845

e-mail: [segreteria@ordinedeimedecims.org](mailto:segreteria@ordinedeimedecims.org) pec: [postcert@pec.ordinedeimedecims.org](mailto:postcert@pec.ordinedeimedecims.org)

web: <http://www.ordinedeimedecims.org>

### Oggetto: Recupero credi ECM

#### All'attenzione di tutti gli iscritti Omceo :

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha recentemente adottato La Delibera che riporta importanti novità in materia di assolvimento dell'obbligo formativo.

La più rilevante è la proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Va precisato che la data di termine validità degli eventi FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso.

**I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti e al 30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi.**

È parso infatti opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 perché a questa data non sarebbero stati effettivamente presenti nella banca dati del CoGeAPS in quanto i provider, ai sensi dell'art. 73 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno 90 giorni dalla conclusione dell'evento per la trasmissione del rapporto delle partecipazioni del medesimo all'AgeNaS e al CoGeAPS.

#### Riassumendo:

Triennio 2014-2016	Triennio 2017-2019
<b>Recupero dei crediti entro il 31.12.2021</b> (da 31.12.2019)	<b>Recupero dei crediti entro il 31.12.2021</b> (da 31.12.2021)
<b>Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022 (da 31.12.2021)</b>	<b>Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022 (da 31.12.2021)</b>

Altra novità riguarda l'assolvimento dell'obbligo formativo per i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età.

Il CoGeAPS **riconosce in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70** di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l'attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione.

È stata inoltre riconosciuta al CoGeAPS la possibilità di procedere d'ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, **a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014- 2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza** rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

Infine, per evitarne l'uso improprio, la funzione di **segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere eseguita dai professionisti sanitari solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.** Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all'autorizzazione da parte dell'ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Si precisa ancora una volta che, con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti **in eccedenza rispetto al quantum** necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

Il Presidente

Dr. Carlo Manfredi